



CITTÀ DI ARONA
PROVINCIA DI NOVARA

ORIGINALE

Verbale di deliberazione n. **56**
del **CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta pubblica ordinaria di 1^a convocazione

14 ottobre 2019

OGGETTO
ADOZIONE VARIANTE PARZIALE N.4 AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 5, DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I.

L'anno duemiladiciannove, addì quattordici del mese di ottobre alle ore 20:30 in Arona nella sede del Palazzo Civico, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
GUSMEROLI ALBERTO - Sindaco	X				
MONTI Federico	X		GUFFANTI FIORI Giovanni Maria B.		X
AUTUNNO Chiara Maria	X		FRANCHINI Laura	X	
GRASSANI Marina	X		MONTONATI Luigi	X	
POLO Friz Matteo		X	MUSCARA' Antonino	X	
MARINO Tommaso	X		TRAVAINI Alessandro		X
MAZZA Monia	X		TORELLI Carla	X	
RIZZI Arturo	X		CAIRO Ferruccio Sandro	X	
BONETTI Paola	X		FURFARO Antonio	X	

Consiglieri assegnati al Comune: n. 16.

E' presente l'Assessore esterno, Dott. Tullio Mastrangelo.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Corrado ZANETTA.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Sig. Tommaso Marino, che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE N.4 AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 5, DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I.

L'Assessore Monti illustra la proposta di deliberazione del tenore seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Arona è dotato di strumento urbanistico generale costituito dalla Variante Generale PRG 2009 approvata con D.G.R. n. 32-1481 in data 25/05/2015, pubblicata sul B.U.R. n° 22 del 4/06/2015 subordinatamente all'introduzione di modifiche "ex officio" delle quali il Consiglio Comunale in data 28/09/2015 con deliberazione n° 37 ha preso atto, adottando gli elaborati interessati dalle modifiche conseguentemente aggiornati;

Dato atto che successivamente lo strumento urbanistico è stato oggetto delle seguenti varianti e modificazioni ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56:

- modificazioni ai sensi dell'art.17, comma 12, della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56:
 - modifica n.1 approvata con D.C.C. 28/12/2015, n. 83
 - modifica n.2 approvata con D.C.C. 09/05/2016, n. 28
 - modifica n.3 approvata con D.C.C. 30/11/2016, n. 58
 - modifica n.4 approvata con D.C.C. 30/11/2018, n. 65
 - modifica n.5 approvata con D.C.C. 28/12/2018, n. 89
 - modifica n.6 approvata con D.C.C. 01/07/2019 n. 29

- varianti parziali ai sensi dell'art.17, comma 5, della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56:
 - variante parziale n.1 approvata con D.C.C. 08/05/2017, n. 17
 - variante parziale n.2 approvata con D.C.C. 13/11/2017, n. 63
 - variante parziale n.3 approvata con D.C.C. 04/02/2019, n. 7

- varianti strutturali ai sensi dell'art.17, comma 4, della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56:
 - variante strutturale n.1 approvata con D.C.C. 29/07/2019, n. 38

Considerato che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dell'attuazione delle previsioni relative all'ambito normativo "BRu11" finalizzate al recupero funzionale del compendio immobiliare di proprietà del demanio pubblico denominato ex-"Cit bar" in via Sempione, ha valutato l'opportunità di introdurre la possibilità di insediamento di strutture ricettive all'aperto ed in particolare di un villaggio turistico ai sensi della Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante", attualmente non contemplate tra le destinazioni d'uso ammesse nell'ambito normativo come disciplinato dall'articolo 19 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Dato atto che, a seguito di determinazione assunta con direttiva in data 21/05/2019 finalizzata alla predisposizione della variante di cui trattasi, sono emersi i requisiti della variante stessa di cui all'articolo 17, comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 come modificato con le Leggi Regionali 25/03/2013, n.3, 12/08/2013, n.17 e 11/03/2015, n.3;

Accertato che non ricorrendo i presupposti di esclusione di cui al comma 9 dell'articolo 17 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56, per questo tipo di variante urbanistica il comma 8 del sopra citato articolo prevede che essa sia sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n.25-2977 con la quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS per l'approvazione degli

strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica come previsto all'art. 3bis , comma 8, della L.R. 56/77, delle varianti agli strumenti urbanistici come previsto all'art. 16bis , comma 7 e all'art. 17, comma 11 e degli strumenti urbanistici esecutivi come previsto all'art.40, comma 8 della medesima LR 56/77, secondo quanto riportato nell'Allegato 1;

Ritenuto di adottare lo schema procedurale "in maniera contestuale" di cui al punto j.1 del sopra citato Allegato A, che prevede l'integrazione dello svolgimento della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, da svolgere contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici;

Visto che in merito a quanto sopra, le decisioni assunte dall'Amministrazione trovano riscontro negli elaborati di progetto costituiti da:

- elaborato 1: progetto di variante
- elaborato 2: relazione tecnica preliminare VAS

Considerato che ricorrono le condizioni perché la variante di cui trattasi assuma caratteristiche di variante parziale ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 come modificato con le Leggi Regionali 25/03/2013, n.3, 12/08/2013, n.17 e 11/03/2015, n.3, in quanto:

a) non viene modificato l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non viene modificato in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non viene ridotta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla LR 56/77;

d) non viene aumentata la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della LR 56/77 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla legge stessa;

e) non viene incrementata la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;

f) non vengono incrementate le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 3 per cento;

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non viene modificata la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non vengono modificati gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

Visto il prospetto numerico previsto dal comma 7, dell'art.17 della LR 56/77, dal quale risulta che la capacità insediativa residenziale ed i parametri di cui al comma 5, lettere c), d) ed f) risultano invariati:

Verifiche riferite al PRG approvato con D.G.R. n. 32-1481 in data 25/05/2015	
capacità insediativa residenziale teorica del PRGC vigente	23.000 abitanti (invariata)
Art. 17 comma 5 lett. c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante	Nessuna riduzione
Art. 17 comma 5 lett. d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui	Nessun incremento

all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante	
Art. 17 comma 5 lett. f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive direzionali, commerciali, turistico-ricettive in misura superiore al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra diecimila e ventimila abitanti	Nessun incremento

Considerato che la presente Variante Parziale n.4 al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi del comma 5, dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., risulta compatibile con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della L. n. 447/95, DPCM 14/11/1997, LR 52/2000, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 3/10/2016, n.51, in adeguamento al PRG approvato con D.G.R. N. 32-1481 in data 25/05/2015;

Vista la L.R. 12/12/1977, n. 56 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. 29/02/2016, n. 25-2977;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 2° Settore ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta né impegno di spesa, né diminuzione di entrate e, pertanto, non è richiesto il parere di regolarità contabile dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000;

DELIBERA

Di adottare, per le motivazioni sopra espresse, la "Variante parziale n.4" al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi del comma 5, dell'art. 17, della L.R. 56/1977 e s.m.i., costituita dai seguenti elaborati di progetto:

- elaborato 1: progetto di variante
- elaborato 2: relazione tecnica preliminare VAS

Di dare atto che la variante assume le caratteristiche di variante parziale ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 come modificato con le Leggi Regionali 25/03/2013, n.3, 12/08/2013, n.17 e 11/03/2015, n.3, in quanto:

a) non viene modificato l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non viene modificato in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non viene ridotta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla LR 56/77;

d) non viene aumentata la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della LR 56/77 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla legge stessa;

e) non viene incrementata la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;

f) non vengono incrementate le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 3 per cento;

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non viene modificata la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non vengono modificati gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Di dare atto che, come risulta dal prospetto numerico previsto dal comma 7, dell'art.17 della LR 56/77 e riportato in premessa, la capacità insediativa residenziale e i parametri di cui al comma 5, lettere c), d) ed f) risultano invariati.

Di dare altresì atto che, ai sensi del comma 1bis dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i., le modifiche sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.

Di adottare per la verifica di assoggettabilità alla VAS, lo schema procedurale "in maniera contestuale" di cui al punto j.1 dell'Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n.25-2977, che prevede l'integrazione della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, da svolgere contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici.

Di dare mandato al 2° Settore di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge urbanistica regionale.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

ADOZIONE VARIANTE PARZIALE N.4 AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 5, DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I.

Numero proposta: 71/2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Firmato digitalmente da Mauro Marchisio in data 8/10/2019

La relazione e i successivi interventi, registrati su nastro magnetico, sono integralmente trascritti e riportati in separato resoconto della seduta (ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento Interno del Consiglio Comunale).

A conclusione, la proposta viene APPROVATA all'unanimità con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:

Voti favorevoli	14
Voti contrari	/
Astenuti	/

Responsabile del procedimento
e istruttoria: arch. Alberto Clerici

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Tommaso MARINO
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Corrado ZANETTA
firmato digitalmente
